Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 27 settembre 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 34ª seduta pubblica, lunedì 2 ottobre 1972, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. *Interrogazioni.*

II. *Interpellanze.*

(11061)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1972.

Nomina del presidente del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto l'art. 5 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, recante norme relative alla ristrutturazione del predetto Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del presidente del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Ezio Clementel è nominato presidente del Comitato nazionale per l'energia nucleare per un quinquennio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1972
Registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 240

(10965)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 1972.

Modalità di ripartizione degli emolumenti ipotecari al personale di collaborazione delle conservatorie dei registri immobiliari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 545, in virtù del quale le modalità per la ripartizione degli emolumenti spettanti al personale di collaborazione delle conservatorie dei registri immobiliari sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 1077 e n. 1079 in data 28 dicembre 1970;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione della quota di emolumenti ipotecari spettante al personale di collaborazione delle conservatorie dei registri immobiliari ai sensi dell'art. 6, quarto comma, della legge 25 luglio 1971, n. 545, è effettuata a favore degli impiegati appartenenti alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dei ruoli organici delle Conservatorie dei registri immobiliari, compresi quelli in prova, nonché a favore di quelli non di ruolo organicamente assegnati alle Conservatorie dei registri immobiliari ed agli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari per lo espletamento dei servizi ipotecari.

Art. 2.

Concorrono alla ripartizione gli impiegati di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni comandati o distaccati presso le Conservatorie dei registri immobiliari o presso gli Uffici misti esclusivamente per lo espletamento del servizio ipotecario, sempre che non percepiscano diritti, proventi o compensi di qualsiasi natura dalla propria amministrazione.

Art. 3.

Gli impiegati di cui all'art. 1, in servizio presso uffici dell'Amministrazione finanziaria diversi da quelli cui organicamente appartengono, partecipano alla ripartizione degli emolumenti ipotecari.

Gli impiegati di cui all'art. 1 comandati o distaccati presso amministrazioni diverse da quella delle finanze sono esclusi dalla ripartizione degli emolumenti.

Art. 4.

A ciascun impiegato di ruolo e non di ruolo si attribuisce un punteggio uguale al parametro stabilito con la tabella unica degli stipendi del personale delle Amministrazioni dello Stato, allegata al decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1970, numero 1079.

Agli impiegati in prova è attribuito un numero di punti uguale al parametro iniziale della qualifica e carriera di appartenenza.

Nei confronti degli impiegati in prova che non abbiano prestato sei mesi di effettivo ed ininterrotto servizio in qualunque Amministrazione civile dello Stato il numero dei punti è ridotto alla metà.

Gli impiegati non di ruolo concorrono alla ripartizione degli emolumenti dopo aver prestato un anno di effettivo servizio nelle Amministrazioni civili dello Stato.

Art. 5.

In aggiunta al punteggio determinato a norma del precedente art. 4, ai gerenti regolarmente nominati ai termini dell'art. 34 della legge 25 giugno 1943, n. 540, verrà attribuita una maggiorazione di 43, di 32 e di 21 punti in corrispondenza, rispettivamente, alle tre classi in cui saranno classificate le conservatorie ai sensi dell'art. 4 della legge 25 luglio 1971, n. 545.

Fino a quando non sarà stato emanato il decreto interministeriale di cui all'art. 10 di detta legge, continuano ad essere attribuite le maggiorazioni previste dall'art. 5 del decreto del Ministro per le finanze in data 5 novembre 1957, commisurate al parametro corrispondente alla seconda classe di stipendio dell'attuale qualifica di coadiutore principale.

Art. 6.

Gli emolumenti sono ridotti nella stessa proporzione dello stipendio o della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importa riduzione di dette competenze, e sono sospesi in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse.

Art. 7.

La ripartizione degli emolumenti è bimestrale.

Al termine di ciascun bimestre viene ripartito l'intero ammontare degli emolumenti spettanti al personale di collaborazione, dopo aver detratto il contributo previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1971, n. 545, nonché le quote eventualmente dovute al personale interessato per liquidazioni di conguaglio non potute effettuare nei bimestri di competenza.

Art. 8.

A ciascun impiegato non può essere attribuito, per quota di riparto, un importo superiore alla media, rapportata a bimestre, degli emolumenti erogati nel biennio 1969-70 a favore degli impiegati di corrispondente qualifica, giusta la tabella allegata.

Al termine di ogni anno, l'importo degli emolumenti eventualmente non erogati nei singoli bimestri perché eccedenti la suddetta media bimestrale, sarà ulteriormente ripartita, in via integrativa, fra tutto il personale interessato, fino alla concorrenza del limite annuo commisurato alla media del biennio 1969-70.

L'ulteriore eccedenza è versata all'Erario dello Stato.

Per il personale che cessa dal servizio nel corso dell'anno, si tiene conto, ai fini della determinazione dell'eccedenza e dell'eventuale ripartizione integrativa, del periodo di servizio prestato nell'anno medesimo.

Per le ripartizioni relative al periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 1971, si tiene conto, agli effetti del raggiungimento del limite annuo di cui al secondo comma del presente articolo, dell'importo complessivo degli emolumenti erogati nell'intero anno 1971.

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° settembre 1971, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 giugno 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per le finanze
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1972
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 63

Emolumenti erogati nel biennio 1969-70

A) *Coefficienti di riparto*:	1969	1970
I bimestre	556,91	497,71
II bimestre	479,36	531,11
III bimestre	613,24	484,48
IV bimestre	458,04	430,16
V bimestre	537,63	516,39
VI bimestre	415,92	435,87
	3.061,10	2.895,72
Medie bimestrali	510,18	482,62

Media bimestrale degli anni 1969/70: 496,40

B) *Tabella comparativa delle qualifiche e medie annue e bimestrali del biennio* 1969/70:

Qualifica precedente	Ex coefficiente	Qualifica attuale	Parametro	Media annua	Media bimestrale
Coadiutore capo	500	Segretario capo	370	1.489.205	248.200
Coadiutore principale	402	Segretario principale	297	1.197.320	199.553
Coadiutore superiore	325	Segretario principale	255	967.983	161.330
Coadiutore	271	Segretario	218	807.149	134.524
Coadiutore aggiunto	229	Segretario	178	682.056	113.676
Vice- coadiutore	202	Segretario	160	601.639	100.273
Assistente tecnico	325	Coadiutore superiore	245	967.983	161.330
Aiuto conservatore	271	Coadiutore principale	213	807.149	134.524
Primo archivista	229	Coadiutore principale	183	682.056	113.676
Archivista	202	Coadiutore	163	601.639	100.273
Applicato	180	Coadiutore	133	534.114	89.352
Applicato aggiunto	157	Coadiutore	120	467.610	77.935
Operatore tecnico 1ª classe	202	Operatore tecnico	168	601.639	100.273
Operatore tecnico 2ª classe	180	Operatore tecnico	143	534.114	89.352
Operatore tecnico aggiunto	157	Operatore tecnico	128	467.610	77.935
Commesso	173	Commesso capo	165	515.265	85.877
Commesso	173	Commesso capo	143	515.265	85.877
Usciere capo	159	Commesso	133	473.567	78.928
Usciere	151	Commesso	115	449.740	74.956
Inserviente	142	Commesso	100	422.934	70.489
Personale non di ruolo:		Personale non di ruolo:			
di 2ª categoria	155	di 2ª categoria	160	461.654	76.942
di 3ª categoria	144	di 3ª categoria	120	428.891	71.482
di 4ª categoria	136	di 4ª categoria	100	405.064	67.510

N.B. — Per i gerenti, le quote sopra indicate sono maggiorate come segue:

	Media annua	Media bimestrale
1) Conservatorie con cauzione non inferiore a L. 1.000.000 . . .	161.430	26.905
2) Conservatoria con cauzione non inferiore a L. 600.000	121.072	20.179
3) Conservatoria con cauzione inferiore a L. 600.000	80.715	13.452

(10879)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1972.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Campania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 17 giugno 1972, con il quale il sig. Aniello Passarella è stato nominato membro effettivo in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Campania, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Raffaele Polichetti;

Vista la nota n. 08752 del 30 giugno 1972 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, con cui è stato precisato che l'esatto nominativo del designato non è Passarella Aniello, come comunicato dalla Federazione nazionale coltivatori diretti, ma Panarella Aniello;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica;

Decreta:

Il sig. Aniello Panarella è nominato membro effettivo in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Campania, quale rappresentante dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1972

Il Ministro: Coppo

(10968)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1972.

Istituzione di una zona di tutela biologica in un tratto di mare prospiciente il comune di S. Maria di Castellabate.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista l'istanza dell'Associazione mediterranea per la tutela della natura, con sede in Napoli, per la istituzione di un parco naturale subacqueo in S. Maria di Castellabate nella zona di mare tra la baia del Sambuco e punta dell'Ogliastro, e la relativa documentazione;

Visto il parere favorevole del laboratorio centrale di idrobiologia, in data 21 aprile 1972, che riconosce la zona di mare sopraindicata quale area marina impoverita da un intenso ed indiscriminato esercizio della pesca e quale ambiente particolarmente adatto alla produzione e all'accrescimento di specie marine edule di importanza economica;

Considerato che la commissione consultiva locale per la pesca marittima, istituita presso la capitaneria di porto di Salerno, nella riunione dell'8 giugno 1972, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla istituzione di una zona di tutela biologica nel tratto di mare compreso tra la baia del Sambuco e punta dell'Ogliastro, entro le tre miglia dalla costa e con il divieto assoluto di pesca in una parte di detta zona e con limitazioni in altra parte di essa;

Viste le disposizioni sulla disciplina delle zone di tutela biologica contenute nell'art. 98 del precitato regolamento per la esecuzione della legge sulla disciplina della pesca marittima;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una zona di tutela biologica in S. Maria di Castellabate tra la baia del Sambuco e punta dello Ogliastro delimitata, entro le tre miglia dalla costa, nel modo seguente:

a) dalla baia del Sambuco: 40° 20' 18" nord
14° 57' 18" est;
a punta Pagliarolo: 40° 19' 3" nord
14° 56' 21" est;

b) da punta Pagliarolo: 40° 19' 3" nord
14° 56' 21" est;
a punta dell'Ogliastro: 40° 13' 42" nord
14° 56' 18" est.

Art. 2.

E' proibita, in ogni tempo, qualsiasi attività di pesca sia professionale che sportiva nella zona di mare indicata nell'articolo precedente, delimitata dalla baia del Sambuco a punta Pagliarolo.

Art. 3.

Limitatamente al tratto di mare indicato alla lettera *b*) dell'articolo primo delimitato da punta Pagliarolo a punta dell'Ogliastro, è consentita, entro le tre miglia dalla costa, la pesca con i seguenti attrezzi:

1) a distanza non inferiore a seicento metri da punta Pagliarolo, la pesca con tonnara vagantina; reti da posta, non a circuizione; reti volanti (agugliare); parangali (coffe); lenze trainate; nasse e altri strumenti individuali;

2) a distanza non inferiore a mille metri da punta Pagliarolo, la pesca notturna luminosa con fiocina a mano da natante.

Art. 4.

I contravventori alle norme di cui agli articoli precedenti saranno puniti ai sensi dell'art. 24 e seguenti della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.

Art. 5.

L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto sarà esercitata dagli organi previsti dagli articoli 21, 22 e 23 della sopracitata legge 14 luglio 1965, n. 963.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 15° giorno dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 25 agosto 1972

Il Ministro: LUPIS

(10969)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Flopirina » a nome della ditta La Gioia Sud - Industrie chimiche farmaceutiche, con sede in Aprilia. (Decreto di revoca n. 4308/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 dicembre 1968 con il quale veniva registrata al n. 20007 la specialità medicinale denominata « Flopirina » discoidi, a nome della ditta La Gioia Sud Industrie chimiche e farmaceutiche, con sede in Aprilia (Latina) strada statale n. 148, km. 50,700, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Cafaro ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 25 maggio 1970;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusto il disposto dello art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, in data 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Flopirina » 20 e 30 discoidi, registrata al n. 20007 in data 27 dicembre 1968 a nome della ditta La Gioia Sud - Industrie chimiche e farmaceutiche, con sede in Aprilia (Latina), strada statale n. 148, km. 50,700.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Latina è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(10893)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Nevroflex » a nome della ditta Sidus, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 4295/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 24 marzo 1962, 5 novembre 1962 e 2 gennaio 1963 con i quali veniva registrata ai numeri 19772, 19772-*A* e 19772-*A*-1 la specialità medicinale denominata « Nevroflex » a nome della ditta Istituto biochimico nazionale ora Sidus con sede in Roma, via Tiburtina km. 15, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Cafaro ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 25 maggio 1970;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusto il disposto dello art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, in data 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Nevroflex » 20 confetti, 5 supposte adulti da mg 500 (categoria) e 10 supposte bambini da mg 250 (serie di categoria) registrata ai numeri 19772, 19772-*A* e 19772-*A*-1 in data 24 marzo 1962, 5 novembre 1962 e 2 gennaio 1963 a nome della ditta Sidus, con sede in Roma, via Tiburtina km. 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(10891)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Brasulfetil » a nome della ditta Biochimica milanese, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4314/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 21 dicembre 1961 e 5 marzo 1963 con il quale veniva registrata al n. 19447 la specialità medicinale denominata « Brasulfetil » sciroppo a nome della ditta Biochimica milanese, con sede in Milano, via Carlo Freguglia n. 4, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Azienda farmaceutica italiana, con sede in Milano, piazzale Fontana n. 7/8;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Cafaro ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 25 maggio 1970;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusto il disposto dello art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, in data 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Brasulfetil » flacone da 50 e 100 cc., registrata al n. 19447 in data 21 dicembre 1961 e 5 marzo 1963 a nome della ditta Biochimica milanese, con sede in Milano, via Carlo Freguglia n. 4.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(10890)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Zelinen » a nome della ditta Fargal Pharmasint, con sede in Pomezia. (Decreto di revoca n. 4312/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 ottobre 1962 e 1° dicembre 1964 con il quale veniva registrata al n. 19674 la specialità medicinale denominata « Zelinen » compresse a nome della ditta Lab. biochimico prodotti Fargal ora Fargal Pharmasint con sede in Pomezia (Roma) via Pontina km. 28 prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Cafaro ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 25 maggio 1970;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusto il disposto dello art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, in data 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Zelinen » 10 e 20 compresse da mg. 0,5 registrata al n. 19674 in data 26 ottobre 1962 e 1° dicembre 1964 a nome della ditta Fargal Pharmasint, con sede in Pomezia (Roma) via Pontina km. 28.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(10889)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1972.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia francese « Assurances générales de France vie », ad esercitare nel territorio della Repubblica le operazioni di capitalizzazione ed approvazione di alcune tariffe di capitalizzazione e le relative condizioni generali di polizza, presentate dalla predetta rappresentanza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia francese « Assurances générales de France vie », già autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, intesa ad ottenere l'estensione della propria attività anche alle operazioni di capitalizzazione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Vista la relazione tecnica e le condizioni generali di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

La rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia francese « Assurances générales de France vie », è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di capitalizzazione e le relative condizioni generali di polizza, presentate dalla predetta rappresentanza:

tariffa relativa alla capitalizzazione a premio unico, per contratti ordinari;

tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti ordinari;

tariffa relativa alla capitalizzazione a premio unico, da abbinare a contratti di assicurazione sulla vita;

tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti collettivi.

Roma, addì 8 settembre 1972

Il Ministro: FERRI

(10964)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1972.

Autorizzazione alla Banca popolare di Modena, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Modena, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio della frazione di Veggia del comune di Casalgrande in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 22 febbraio 1929 ed il proprio decreto in data 12 settembre 1966, con i quali la Banca popolare di Modena, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Modena, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui allo art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dell'intera provincia di Modena e del comune di Correggio in provincia di Reggio Emilia;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Modena, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Modena, con i decreti 22 febbraio 1929 e 12 settembre 1966 di che in premessa è estesa al territorio della frazione di Veggia del comune di Casalgrande in provincia di Reggio Emilia.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(10962)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di istituzioni di diritto privato e di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza della Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena sono vacanti le cattedre di istituzioni di diritto privato e di diritto amministrativo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11050)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1972, registro n. 34, foglio n. 304, è stato respinto il ricorso in via straordinaria, proposto il 17 settembre 1970 dall'ufficiale giudiziario Antonio Di Donato contro la deliberazione 12 marzo 1970 della commissione di vigilanza e disciplina per gli ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Ancona, che gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura.

(10905)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Femminile cristiana », con sede in Pozzomaggiore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 settembre 1972, la società cooperativa di produzione e lavoro « Femminile cristiana », con sede in Pozzomaggiore (Sassari), costituita per rogito Masala in data 7 luglio 1945, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Cesare Fera.

(10972)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Veneziana di lavoro e servizi portuali », con sede in Venezia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 settembre 1972, la società cooperativa di produzione e lavoro « Veneziana di lavoro e servizi portuali », con sede in Venezia costituita per rogito Marelli in data 7 luglio 1960, repertorio 2291, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(10973)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Capoliveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1972, il comune di Capoliveri (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10977)

Autorizzazione al comune di Casteldidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1972, il comune di Casteldidone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.761.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10978)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica della denominazione e delle etichette dell'acqua minerale « Vallaccia »

Con decreto n. 1311 del 12 settembre 1972 la Fonti Levissima S.p.a., con sede in frazione Cepina del comune di Valdisotto, provincia di Sondrio, è autorizzata a denominare « Vallaccia » l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima della concessione mineraria Levissima in territorio del comune di Valdisotto (Sondrio), di cui al decreto ministeriale n. 1073 del 28 gennaio 1970.

Le etichette che contrassegneranno le bottiglie saranno uguali nel formato, dimensioni, caratteri a quelle autorizzate con il decreto ministeriale n. 833 del 13 marzo 1965 e saranno suddivise in tre riquadri, di cui i laterali di colore beige ed il centrale di colore bianco.

Nei riquadri laterali figureranno le stesse diciture riportate nei medesimi riquadri delle etichette autorizzate con il citato decreto ministeriale n. 833 del 13 marzo 1965.

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si leggerà « Acqua oligo-minerale » in caratteri di colore nero, « Vallaccia » in caratteri negativi filettati di colore rosso, « Sorgente », ad arco convesso ed in caratteri di colore rosso, nel semicerchio superiore e « Vallaccia » ad arco concavo ed in carattere di colore rosso, nel semicerchio inferiore dello stemma rosso della società, posto al centro del riquadro. Di seguito saranno riportate le stesse diciture che figurano nel medesimo riquadro dell'etichetta autorizzata con il richiamato decreto ministeriale n. 833 del 13 marzo 1965 nonchè la frase « Ottima da tavola » e gli estremi dell'autorizzazione. Lungo il bordo inferiore dell'etichetta, da sinistra a destra ed in caratteri di colore nero, si leggerà « Comune di Valdisotto (Sondrio) « Fonti Levissima S.p.a. Cepina » « Addizionata di gas acido carbonico ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto. Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto ministeriale n. 833 del 13 marzo 1965.

(10906)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Vallicelle »

Con decreto n. 1312 del 12 settembre 1972 il sig. Bruno Pacini, domiciliato in Pontedera, provincia di Pisa, è autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Vallicelle », di cui al decreto ministeriale n. 1017 del 20 marzo 1969, anche in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro e mezzo.

Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette uguali a quelle autorizzate, per le bottiglie da due e da un litro, con il citato decreto ministeriale n. 1017 del 20 marzo 1969.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel suddetto decreto ministeriale.

(10907)

Autorizzazione all'amministrazione della scuola per infermieri professionali dell'ospedale « S. Anna » di Como ad istituire un corso di specializzazione in rianimazione e terapia intensiva.

Con decreto n. 300.10.II.24/1/5291, in data 15 maggio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola per infermieri professionali annessa all'ospedale « S. Anna » di Como è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in rianimazione e terapia intensiva per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(10943)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° luglio 1971 al 30 giugno 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma del regolamento (CEE) numero 1352/71.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo
12.04		Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero:	
		A. barbabietole da zucchero:	
	02	I. fresche .	15.881,25
	03	II. disseccate o in polvere . . .	54.587,50
	04	B. canne da zucchero	10.918,75

(10813)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

Corso dei cambi del 25 settembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,40	581,40	581,50	581,40	581,40	581,40	581,50	581,40	581,40	—
Dollaro canadese	592 —	592 —	592,25	592 —	591,90	592,10	592,17	592 —	592 —	—
Franco svizzero	153,43	153,43	153,30	153,43	153,40	153,44	153,43	153,43	153,43	—
Corona danese	84,10	84,10	84 —	84,10	84,24	84,10	84 —	84,10	84,10	—
Corona norvegese	88,10	88,10	88,28	88,10	88,20	88,15	88,03	88,10	88,10	—
Corona svedese	123,025	123,025	123 —	123,025	122,95	123 —	123,02	123,025	123,02	—
Fiorino olandese	180,31	180,31	180,25	180,31	180,25	180,32	180,32	180,31	180,31	—
Franco belga	13,234	13,234	13,2340	13,234	13,2325	13,23	13,236	13,234	13,23	—
Franco francese	116,17	116,17	116,15	116,17	116,15	116,18	116,18	116,17	116,17	—
Lira sterlina	1414,30	1414,30	1414,50	1414,30	1414,50	1414,30	1414,50	1414,30	1414,30	—
Marco germanico	182,12	182,12	182,10	182,12	182,10	182,13	182,09	182,12	182,12	—
Scellino austriaco	25,225	25,225	25,23	25,225	25,20	25,22	25,2250	25,225	25,22	—
Escudo portoghese	21,685	21,685	21,70	21,685	21,69	21,68	21,69	21,685	21,68	—
Peseta spagnola	9,16	9,16	9,17	9,16	9,15	9,16	9,1620	9,16	9,16	—
Yen giapponese	1,9345	1,9345	1,9325	1,9345	1,93	1,93	1,9322	1,9345	1,93	—

Media dei titoli del 25 settembre 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,50
Redimibile 3,50 % 1934	99,50
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,025
» 5 % (Ricostruzione) .	93,55
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,65
» 5 % (Città di Trieste)	93,20
» 5 % (Beni esteri)	93,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,35
» 5,50 % » » 1968-83 . .	95,125
» 5,50 % » » 1969-84 .	98,375
» 6 % » » 1970-85 .	99,55
» 6 % » » 1971-86	98,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,05
» » » 5,50 % 1976 .	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . . .	99,80
» » » 5,50 % 1977 . . .	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979 . . .	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	99,775
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	98,90
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,875
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	100,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	100,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 settembre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,45
Dollaro canadese	592,085
Franco svizzero	153,43
Corona danese .	84,05
Corona norvegese .	88,065
Corona svedese .	123,022
Fiorino olandese . .	180,315
Franco belga	13,235
Franco francese . .	116,175
Lira sterlina . .	1414,40
Marco germanico	182,105
Scellino austriaco	25,225
Escudo portoghese .	21,687
Peseta pagnola . . .	9,161
Yen giapponese . .	1,933

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica ed aggiornamento dell'elenco dei direttori di farmacia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionale e regionale e di quelli di assunzione del personale sanitario farmacista.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti del 26 aprile 1972 e 11 luglio 1972 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 6 giugno 1972 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 agosto 1972;

Accertato che la classifica attuale degli ospedali riuniti « G. Melacrino » e « F. Bianchi » di Reggio Calabria è di ospedale regionale.

Decreta:

La dizione: « La classifica attuale degli ospedali di Perugia, di Padova e G.B. Giustinian di Venezia è di ospedale regionale », di cui alle premesse del decreto 11 luglio 1972, è rettificata come segue: « La classifica attuale degli ospedali di Perugia, Padova, G.B. Giustinian di Venezia ed ospedali riuniti G. Melacrino ed F. Bianchi è di ospedale regionale ».

La dizione: « La classifica degli ospedali di cui ai numeri d'ordine dell'elenco 39, 57 e 171 », contenuta nel dispositivo del decreto 11 luglio 1972 è corretta come segue: « La classifica attuale degli ospedali di cui ai numeri d'ordine dell'elenco 39, 157, 165 e 171 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11017)

Rettifica ed aggiornamento dell'elenco dei sovraintendenti sanitari e dei direttori sanitari che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelli di assunzione per il personale con funzioni igienico-organizzative.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto del 27 aprile 1972 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 6 giugno 1972 con il quale è stato approvato l'elenco dei sovraintendenti sanitari e dei direttori sanitari che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelli di assunzione del personale medico con funzioni igienico-organizzative;

Accertato che il cognome del sanitario di cui al n. 141 dell'elenco è: Malvaldi e non già Malvandi;

la classifica attuale dell'ospedale civile di Piombino è di ospedale provinciale;

Decreta:

Il cognome del sanitario di cui al n. 141 dell'elenco è rettificato da: Malvandi in Malvaldi;

La classifica dell'ospedale civile di Piombino è rettificata da zonale in provinciale.

Il presente decreto sarà pubbblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11019)

Rettifica ed aggiornamento dell'elenco dei primari ospedalieri che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelli di assunzione del personale sanitario con funzione di diagnosi e cura.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti del 28 aprile 1972 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 20 giugno 1972 e del 31 luglio 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 agosto 1972;

Accertato che:

Il comune di nascita del sanitario Cerri Brunello di cui al 18 dell'elenco di cardiologia è Bibbona e non Bibona e che il citato primario presta servizio presso l'ospedale S. Corona di Fasano sul Garda;

Il dott. Familiari Roberto, primario di chirurgia generale è stato invece, inserito nell'elenco di medicina generale;

Non è stato compreso nell'elenco di neurochirurgia il prof. Felice Visalli;

Non è stato compreso nell'elenco di chirurgia vascolare il prof. Alfredo Palminiello;

Non sono stati compresi nell'elenco di chirurgia toracica i primari di ruolo Mariano Remo e Sommo Lorenzo;

La data di nascita del dott. Cioce Pantaleo, primario di anestesia e rianimazione, è: 2 gennaio 1924 e non già 2 novembre 1924;

La classifica attuale dell'ospedale civile di Piombino è ospedale provinciale.

Decreta:

Il comune di nascita del primario Cerri Brunello di cui al n. 38 dell'elenco di cardiologia è corretto da Bibona in Bibbona e la sede dell'ospedale presso cui il predetto sanitario presta servizio è rettificata da Brescia in Fasano del Garda;

Il nominativo del primario Familiari Roberto è depennato dal n. 287 dell'elenco di medicina generale ed inserito nell'elenco di chirurgia generale col numero d'ordine 737;

E' inserito nell'elenco di neurochirurgia il prof. Felice Visalli, nato a Monforte S. Giorgio il 13 aprile 1907, primario del pio istituto S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma - regionale, col numero d'ordine dell'elenco: 24;

E' inserito nell'elenco di chirurgia vascolare il prof. Alfredo Palminiello, nato l'11 agosto 1928 a Mondragone, primario dell'ospedale Lancisi di Ancona - regionale, col numero d'ordine: 21;

Sono inseriti nell'elenco di chirurgia toracica col numero d'ordine a fianco di ciascuno segnato i seguenti nominativi:

n. 21 Mariani Remo, nato a Pozzolo il 3 giugno 1905, primario dell'ospedale L. Gonzaga di Orbassano, provinciale;

n. 22 Sommo Lorenzo, nato a Torino il 9 agosto 1920, primario dell'ospedale L. Gonzaga di Orbassano, provinciale;

la data di nascita del primario di anestesia e rianimazione dott. Cioce Pantaleo è rettificata da 2 novembre 1924 a 2 gennaio 1924;

la classifica dell'ospedale civile di Piombino è rettificata da zonale a provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11018)

Rettifica dell'elenco dei primari ospedalieri che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità regionali e nazionali e di quelli di assunzione per il personale sanitario con funzioni di diagnosi e cura.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto del 28 aprile 1972 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 20 giugno 1972, con il quale sono stati approvati gli elenchi dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità e di quelli di assunzione del personale medico con funzioni di diagnosi e cura;

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 agosto 1972;

Visto il proprio decreto in data 9 settembre 1972 che modifica l'elenco dei primari di medicina generale e quello dei primari di chirurgia generale;

Considerato che l'elenco dei primari di emodialisi comprende anche i nominativi dei primari di medicina generale e chirurgia generale;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

All'elenco di emodialisi le dizioni dopo: « occorre inserire per completare l'elenco » sono modificate come segue:

dal n. 10 al n. 239 i nominativi dei primari di anestesia e rianimazione;

dal n. 990 al n. 1095 i nominativi dei primari di urologia;

dal n. 1096 al n. 1932 i nominativi dei primari di chirurgia generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11020)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, relativa all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Ritenuto che, valutato l'effettivo fabbisogno di personale e per le esigenze dei servizi del Ministero, si rende opportuno determinare in dieci i posti disponibili da mettere a concorso nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni di limite massimo di età previste dal settimo comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado;

diploma di segretario d'azienda rilasciato dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico e coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni e con le limitazioni previste dalla legge per le categorie elencate nel successivo art. 9, lettere *a*), *b*), *c*), *m*), *n*);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose;

4) a quaranta anni per le categorie previste dal comma *p*) del successivo art. 9;

5) a cinquantacinque anni per le categorie previste dal successivo art. 9 nei commi *d*), *e*), *f*);

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a quarantacinque anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Nei confronti degli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 7) e 8) che precedono si cumulano tra loro, ed il beneficio di cui al n. 3) *a*) si cumula con quelli di cui ai numeri 1), 7) e 8), purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età.

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo.

La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 2.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione redatta su carta da bollo da L. 500, secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio ed il recapito;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando, l'istituto che lo ha rilasciato nonchè l'anno in cui il titolo è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo primo, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni 27 e 28 dicembre 1972 nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati.

Il colloquio avrà luogo in Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in 3 prove: 2 scritte e un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

diritto del lavoro e legislazione sociale;

elementi di diritto amministrativo.

Per ciascuna dele prove scritte saranno assegnate ai candidati sei ore di tempo.

Il colloquio oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte verterà sulle seguenti altre materie:

nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

elementi di statistica metodologica.

L'amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e relative norme di esecuzione.

Art. 5.

Esito delle prove d'esame

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Dichiarazione dei titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato il colloquio debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formulata secondo l'ordine dei punti costituenti la votazione complessiva e quella dei vincitori con la osservanza delle disposizioni vigenti in tema di precedenza o di preferenza.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per la durata di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero dal periodo di prova.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dal competente istituto in sostituzione del diploma stesso.

E' data facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titoli per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nello impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato allo impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 500 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L 500 rilasciato dal commissario di leva vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da lire 500 rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo commma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 500 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6 i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 500;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attra-

versarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre il foglio matricolare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati e invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, e in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che apppartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano, i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 500 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da lire 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi, dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 500, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o integrazione previsti dallo art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 500

rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 500 dell'autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio, prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova segretari nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11.

Decadenza dalla nomina.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che, senza giustificato motivo, non assuma servizio nel termine stabilito dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento iniziale relativo al parametro 160, integrato dalle altre competenze spettanti a norma di legge come dalla seguente tabella:

	Annuo lordo	Mensile netto
Stipendio base	L. 1.176.000	L. 87.539
Indennità integrativa speciale	» 331.200	» 27.586

Eventuali: aggiunta di famiglia, compenso per prestazione lavoro straordinario e altri emolumenti integrativi previsti dalle norme vigenti.

Art. 13.

Commissione d'esame

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e previdenza sociale con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

b) da due professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado, insegnanti le materie su cui vertono le prove di esame, membri;

c) da due impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione del ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e previdenza sociale, membri.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1972
Registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 122

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª
Via Flavia n. 6 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) nato a (provincia di .) il giorno domiciliato in (provincia di .), via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto
(indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di in data presso l'istituto di di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara
(secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva oppure perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso in qualità di dal al e che detto servizio è cessato a motivo di (indicare con chiarezza il motivo della cessazione). Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessario una esplicita dichiarazione in tal senso.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo

Data

Firma (1)

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Sulla domanda a fianco dell'autorità che ha autenticato la firma va apposto il relativo timbro.

Visto, *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(10945)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1972, n. 4.

Esercizio della vigilanza e della tutela da parte della Regione sui consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale operanti in Calabria.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 12 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I consorzi per le aree ed i nuclei industriali operanti in Calabria sono sottoposti alla vigilanza e alla tutela della Regione, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle norme vigenti.

Art. 2.

La vigilanza e la tutela sono esercitate attraverso un'apposita commissione nominata dal Presidente della giunta regionale e composta da:

1) l'assessore regionale all'industria che la presiede;

2) un rappresentante dell'Assessorato regionale alla urbanistica;

3) un rappresentante dell'Assessorato regionale agli enti locali.

I rappresentanti degli Assessorati saranno designati dagli Assessori competenti, nell'ambito del personale in servizio presso la Regione.

Per l'espletamento dei propri compiti, la commissione si avvale di un funzionario che svolge le funzioni di segretario, e di un dattilografo, in servizio presso l'Assessorato dell'industria.

La commissione, in casi di particolare necessità, può avvalersi di esperti nominati dal Consiglio regionale a norma dell'art. 68 dello statuto.

Art. 3.

Alla spesa per il funzionamento della commissione si fa fronte con i fondi stanziati sul capitolo 3807 relativo al funzionamento dell'Assessorato all'industria, dello stato di previsione della spesa della regione Calabria per l'anno finanziario 1972 e sul corrispondente capitolo di spesa per gli anni finanziari futuri.

Art. 4.

Quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per i quali è stato costituito o, comunque, quando vengano accertate persistenti irregolarità nel funzionamento di esso, il Presidente della giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 2, può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario straordinario fino alla rinnovazione degli organi ordinari, da effettuare entro il termine massimo di 6 mesi da fissare nel decreto di nomina del commissario.

Art. 5.

I revisori dei conti dei singoli consorzi sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale, sentita la commissione di cui al precedente articolo 2 e osservate le norme statutarie del consorzio interessato.

Art. 6.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa richiamo alle norme vigenti in materia ed in quanto applicabili.

Art. 7.

Su proposta dell'Assessore regionale all'industria, sentita la commissione di cui all'art. 2 della presente legge, la giunta regionale delibera la promozione del procedimento di approvazione o di modifica degli statuti dei consorzi.

Art. 8.

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dello art. 35 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Calabria.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Data a Catanzaro, addì 4 settembre 1972

GUARASCI

(10877)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato S.